

dpr 3 maggio 1957 n 686

**testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione
norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n 3
...omissis...**

**titolo IV
casi e modalità del collocamento in aspettativa per infermità**

**capo I
aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio**

**articolo 30
denuncia dell'infermità**

La domanda di collocamento in aspettativa per infermità deve essere presentata in via gerarchica all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 66 del testo unico approvato con dpr 10 gennaio 1957 n 3, ad emettere il provvedimento e deve essere corredata da un certificato medico, nel quale devono essere specificate l'infermità e la presumibile durata di questa. L'impiegato deve indicare nella domanda la dimora che avrà durante il periodo di aspettativa e ha l'obbligo di comunicare successivamente le eventuali variazioni. Ove, nel denunciare una malattia di breve durata, l'impiegato non specifichi se intenda essere collocato in aspettativa o in congedo straordinario, l'amministrazione può collocarlo in congedo straordinario ai sensi degli articoli 37 e 66, comma secondo, del testo unico approvato con dpr 10 gennaio 1957 n 3.

**articolo 31
collocamento in aspettativa disposto d'ufficio**

L'aspettativa per infermità può essere disposta di ufficio, su richiesta del capo ufficio o di altro superiore gerarchico dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

**articolo 32
visita di controllo**

L'autorità competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa dispone che l'impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall'amministrazione. Il medico incaricato della visita di controllo accerta se l'infermità dichiarata nel certificato allegato alla domanda o presunta dall'ufficio sussista e se sia tale da impedire temporaneamente la regolare prestazione del servizio indicandone, in tal caso, la presumibile durata.

L'impiegato, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all'amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo.

Il medico dell'amministrazione qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia dell'impiegato deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso.

Qualora la visita di controllo abbia esito sfavorevole per l'impiegato le spese della visita stessa possono essere poste a carico dell'impiegato.

Il provvedimento che dispone il collocamento in aspettativa ne determina altresì la durata.

**articolo 33
annotazione dei provvedimenti concernenti l'aspettativa**

I provvedimenti con i quali è disposto il collocamento in aspettativa e quelli con i quali si respinge la domanda dell'impiegato sono annotati nello stato matricolare.

